C.O.N.I.

F.I.G.C.

L.N.D.

DIVISIONE CALCIO A 5

Matricola: 700526





C/O Ex Scuola Elementare Montesicuro Frazione Montesicuro 60131 Ancona (AN) P. IVA 02561290426

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DELLA A.S.D. FUTSAL ANCONA

Art. 1 - Premessa

- 1. Il presente documento è adottato dalla A.S.D. Futsal Ancona (d'ora in poi *Associazione*), insieme ai Codici di Condotta allegati sub A che di esso sono parte integrante, in attuazione delle disposizioni dei D.lgs. n. 36 e 39 del 28/02/2021, ed in conformità delle direttive emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding*, nonché al "*Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati*" della FIGC e alle relative Linee Guida approvate il 31/08/2023, per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione basata su etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale e ogni altra condizione discriminatoria prevista dal D.lgs 11/04/2016 n. 198, attuata in danno dei tesserati, in particolare se minori di età.
- 2. Il presente documento intende dare attuazione ai principi sopra indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela sancite dalla richiamata normativa.
- 3. Il presente documento ha validità quadriennale e deve essere revisionato dal Consiglio Direttivo della *Associazione* almeno alla sua scadenza e comunque aggiornato ogni volta che sia necessario per recepire eventuali nuove disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, modifiche ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding*, nonché eventuali integrazioni alle normative adottate dalla FIGC.

Art. 2 - Destinatari

1. Sono tenuti al rispetto del presente documento i tesserati della *Associazione*, coloro che intrattengono rapporti di lavoro o di volontariato con la *Associazione* e coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la *Associazione*.

Art. 3 – Finalità

- 1. Le norme e le misure contenute nel presente documento hanno la finalità di:
- a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se minori, garantendo l'uguaglianza e l'equità e valorizzando le diversità;
- c. rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;

- d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità alle raccomandazioni del *Safeguarding Office* istituito dalla FIGC, volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti nei confronti di tutti i tesserati, specie se minori;
- e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di eventuali fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e alla tutela dei segnalanti;
- f. informare tutti i tesserati sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g. incentivare la partecipazione dei componenti della *Associazione* alle iniziative organizzate dalla FIGC nell'ambito delle politiche di *safeguarding*;
- h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* della *Associazione*.

Art. 4 – Diritti dei tesserati

- 1. Tutti i tesserati dell'*Associazione* hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
- 2. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati della *Associazione* costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

Art. 5 – Tipologie di comportamenti rilevanti

- 1. Ai fini del presente documento sono considerate condotte rilevanti tutti quei comportamenti che ostacolano il raggiungimento delle finalità stabilite nell'art. 3 che precede. In particolare sono considerati comportamenti rilevanti i seguenti:
- a. *Abuso psicologico*: comprende qualsiasi atto intenzionale e indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento, o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b. *Abuso fisico*: comprende qualunque condotta, consumata o tentata come botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci, lancio di oggetti, che sia in grado anche potenzialmente di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del tesserato, in particolare se minore. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere una attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura o capacità fisica, oppure forzare ad allenarsi atleti infortunati, ammalati, nonché doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze vietate da norme vigenti o le pratiche doping;
- c. *Molestia sessuale*: comprendono qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo al tesserato. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste

indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere, ed ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale.

- d. *Abuso sessuale*: comprende qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza o con contatto, considerata non desiderata, od il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e. Violenza di genere: qualsiasi forma di violenza, sia fisica che psicologica, basata sul genere.
- f. *Negligenza*: si verifica in caso di mancato intervento di un qualsiasi tesserato, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamenti o condotte, di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, ovvero permettendo che venga causato un danno.
- g. *Incuria*: riguarda la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- h. *Abuso di matrice religiosa*: riguarda ogni atto che impedisce, condiziona o limita il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- i. *Bullismo e cyberbullismo*: include qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo, che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione atti ad intimidire e/o turbare un tesserato.
- l. *Comportamenti discriminatori*: comprendono qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore della pelle, caratteristiche fisiche, genere, status sociale ed economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale

Art. 6 - Norme di condotta

- 1. E' onere della *Associazione* strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate nell'art. 3, che precede, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:
- a. Assicurare un ambiente basato sui principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona. A tal fine la Associazione è tenuta a programmare i turni di allenamento e la partecipazione alle gare, in modo tale da evitare qualsiasi tipo di discriminazioni, ed in caso di presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate, sarà tenuta a suddividere gli stessi in squadre o gruppi di allenamento in modo tale da facilitare la loro integrazione.
- b. Riservare ad a ogni tesserato attenzione, impegno e rispetto senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità o altre caratteristiche personali. A tal fine la Associazione è tenuta a prevedere un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti e ad imporre agli stessi tecnici regole di condotta volte ad assicurare che ciascun atleta possa essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell'attività sportiva.
- c. Svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, in particolare se minore, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso. A tal fine la Associazione è tenuta ad ascoltare gli atleti, in particolare minori, per comprendere quali sono le loro ambizioni e le loro aspirazioni in ambito sportivo e programmare l'attività sportiva, nonché la

partecipazione ai vari campionati, in modo tale da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascun atleta.

- d. Prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio degli atleti, anche derivanti da disturbi dell'alimentazione, sia percepite direttamente che apprese indirettamente, con particolare attenzione a situazioni coinvolgenti gli atleti minorenni. A tal fine la Associazione è tenuta ad individuare tra i dirigenti una figura di riferimento che monitori il comportamento degli atleti e possa dialogare con loro al fine di captare segnali di malessere, nonché a prevedere percorsi volti a favorire l'educazione alimentare.
- e. Segnalare prontamente qualsiasi circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria degli atleti minorenni ovvero ai soggetti preposti alla loro vigilanza. A tal fine la Associazione è tenuta ad individuare il soggetto che deve provvedere alle predette segnalazioni, nonché a segnalare ai genitori e/o tutori le assenze dei loro figli o tutelati da gare o allenamenti.
- f. Confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding ove si abbiano sospetti circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento. A tal fine l'Associazione è tenuta a predisporre canali di comunicazione chiari e riservati per segnalare gli eventuali casi di abuso o maltrattamento, nonché le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
- g. Attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione. A tal fine l'Associazione è tenuta a:
- sollecitare atleti, tecnici e dirigenti ad evitare i contatti fisici tra loro e ad usare di un linguaggio appropriato senza l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;
- evitare che singoli atleti, in particolare se minori, si intrattengano in sedute di allenamento singole svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente;
- garantire l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso durante gli allenamenti di tesserati, soprattutto minorenni, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti a cui è affidata la cura degli atleti;
- consentire l'accesso agli spogliatoi durante gli allenamenti esclusivamente agli atleti dell'*Associazione*, nonché all'allenatore per il tempo necessario ad esporre il programma di allenamento ovvero il *breafing* pre e post-gara;
- consentire l'accesso agli spogliatoi durante gli allenamenti ad utenti esterni, genitori/accompagnatori, solo ed esclusivamente se previamente autorizzazione da parte di un tecnico o di un dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati sotto i 10 anni o con disabilità motoria intellettuale/relazionale;
- prevedere in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore o tutore dello stesso;
- imporre agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo;
- pianificare e gestire l'attività, anche durante gli spostamenti, adottando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati;
- prevedere in caso di trasferte con pernotto che agli atleti dovranno essere riservate camere eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere e comunque diverse da quelle in cui alloggeranno tecnici e dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

h. Prevenire, durante gli allenamenti e le competizioni, ogni forma di comportamento o condotta descritta nel presente documento. A tal fine l'Associazione è tenuta ad adottare azioni di sensibilizzazione e controllo, prevedendo l'organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti ove verranno illustrate le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che s'intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva.

Art. 7 – Tutela dei minori

1. La Associazione è tenuta a richiedere preventivamente una copia del certificato del casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente, a tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma di impiego, incaricati di compiti che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Art. 8 – Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni

- 1. Per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei tesserati, nonché garantire l'integrità fisica e morale degli sportivi, la *Associazione*, nomina un Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, come richiesto anche dall'articolo 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021.
- 2. La nomina del Responsabile deve essere comunicata alla FIGC al momento dell'affiliazione e/o della riaffiliazione. Tuttavia, occorre considerare che con delibera 159/98, il CONI ha esteso il termine originario per la effettuazione di tale nomina dal il 01/07/2024, al 31/12/2024.
- 3. Il predetto Responsabile deve essere possibilmente indipendente dalle cariche associative e da rapporti con allenatori/tecnici; preparato e possibilmente dotato di competenze specifiche a livello educativo e psicologico; formato e costantemente aggiornato; di comprovata integrità morale; di competenza comunicativa e capacità di gestione delle situazioni delicate. Inoltre, deve soddisfare i seguenti requisiti:
- a. essere regolarmente tesserato FIGC;
- b. possedere la cittadinanza italiana;
- c. non avere riportato condanne anche non passate in giudicato per i seguenti reati: prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione o accesso a materiale pornografico e pornografia virtuale (art. 600 quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.); circostanze aggravanti (art. 604 ter c.p.); violenza sessuale (art. 609 bis c.p.); circostanze aggravanti (609 ter c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 605 quinques c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.); addescamento di minori (art. 609 undecies c.p.);
- d. non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno, o con pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per più di un anno;
- e. non avere riportato, nei precedenti dieci anni, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di enti sportivi riconosciuti a livello nazionale o internazionale.
- 4. La nomina del Responsabile viene resa pubblica mediante affissione nella sede della *Associazione* e pubblicazione sulla *homepage* del sito della stessa, ove presente, ovvero sulla pagina *facebook*, nonché inserita nel sistema gestionale federale secondo le procedure stabilite dalla relativa regolamentazione.
- 5. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

- 6. In caso di dimissioni o cessazione del mandato per altri motivi del Responsabile, l'associazione ha 30 giorni per nominarne uno nuovo e comunicarne la nomina al sistema gestionale federale, secondo le procedure stabilite dalla relativa regolamentazione.
- 7. La nomina del Responsabile può essere revocata prima della scadenza del mandato per gravi irregolarità di gestione o funzionamento, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo della Associazione. Il Safeguarding Office della FIGC viene informato tempestivamente della revoca e dei relativi motivi. L'Associazione procede alla sostituzione del Responsabile secondo le procedure indicate al punto che prece.
- 8. Il Responsabile è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti dalle norme in materia. In particolare, l'identità del segnalante non può essere divulgata a persone estranee alle autorità competenti per ricevere o trattare le segnalazioni. Questa protezione si estende non solo al nome del segnalante, ma anche a tutte le informazioni della segnalazione che potrebbero indirettamente rivelarne l'identità.
- 9. Il Responsabile ha le seguenti responsabilità:
- a. promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati della *Associazione*, così come l'applicazione e l'aggiornamento dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta adottati dalla stessa;
- b. adottare iniziative, anche di carattere urgente, ed anche di carattere ispettivo, per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione all'interno della *Associazione* e promuovere iniziative di sensibilizzazione;
- c. garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamenti, essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte;
- d. segnalare al *Safeguarding Office* della FIGC eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso le informazioni o eventuale documentazione richiesta;
- e. proporre all'organo competente della *Associazione* eventuali aggiornamenti ai modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e ai codici di condotta;
- f. valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo e dei codici di condotta adottati dalla *Associazione*, nonché sviluppare e attuare un piano d'azione per risolvere eventuali criticità riscontrate;
- g. partecipare agli eventi formativi obbligatori organizzati dalla FIGC.
- h. rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti dalle norme in materia.

Art. 9 – Dovere di segnalazione

- 1. Chiunque venga a conoscenza di presunti e/o sospetti comportamenti lesivi da parte di tesserato o di persone terze nei confronti di altri tesserati, come individuati dal presente Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FIGG, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla *Associazione* tramite comunicazione orale, telefonica o di persona, ovvero a mezzo posta elettronica. La password di accesso a tale indirizzo di posta elettronica sarà in possesso esclusivamente del predetto Responsabile.
- 2. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, il Responsabile nominato dall'*Associazione*, se dallo stesso ritenuto opportuno, deve inviare segnalazione al *Safeguarding Office* della FIGC.

- 3. In caso di gravi e comprovati comportamenti lesivi del presente Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FIGG, il Responsabile nominato dall'*Associazione* e l'*Associazione* stessa deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle Forze dell'Ordine.
- 4. L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengono qualsivoglia forma di vittimizzazione secondarie dei tesserati che abbiano in buona fede presentato una denuncia o una segnalazione, manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione, assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione, reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni, intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa inerente alle politiche di safeguarding.

Art. 10 – Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

- 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
- a. mancata attuazione colposa delle misure indicate nel presente Regolamento e nei Codici di Condotta ad esso allegati, nonché nelle linee guida predisposte dalla FIGG;
- b. violazione dolosa delle misure indicate nel presente Regolamento e nei Codici di Condotta ad esso allegati, nonché nelle linee guida predisposte dalla FIGG;
- c. violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- d. effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- e. violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
- f. violazione delle disposizioni riguardanti l'attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente Regolamento e dei Codici di Condotta ad esso allegati;
- g. atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del soggetto che esegue la segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa;
- h. mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
- 2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione:
- a. della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione;
- b. del rilevo o gravità della violazione commessa;
- c. del ruolo e responsabilità dell'autore della violazione;
- d. del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa del comportamento commissivo od omissivo:
- e. dell'eventuale recidiva;
- f. dell'attività lavorativa svolta e dalla posizione funzionale assunta all'interno dell'*Associazione* dall'autore della violazione;
- g. dalla gravità del pericolo creato e dall'entità del danno eventualmente creato;
- h. dalla presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- i. dalla eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti.
- 3. Nei confronti dei collaboratori retribuiti possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a. *richiamo verbale per mancanze lievi*, qualora il collaboratore violi, per mera negligenza, le misure indicate nel presente Regolamento e nei Codici di Condotta ad esso allegati, ovvero adotti un comportamento non conforme alle predette misure, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna.
- b. *ammonizione scritta in caso di recidiva delle infrazioni*, qualora il collaboratore risulti recidivo, durante il biennio nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale o adotti un comportamento non conforme alle predette misure, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna.
- c. risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso, qualora il collaboratore eluda fraudolentemente le misure indicate nel presente Regolamento e nei Codici di Condotta ad esso allegati, attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati previsti all'art. 8, lettera c), che precede, e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, in modo da impedire a trasparenza e la verificabilità delle stesse.
- 4. Nei confronti dei volontari possono essere comminate le seguenti sanzioni:
- a. richiamo verbale per mancanze lievi;
- b. ammonizione scritta nel caso di recidiva delle infrazioni;
- c. rescissione del rapporto di volontario e, in caso di volontario socio dell'*Associazione*, radiazione dello stesso.

Per la descrizione degli specifici comportamenti commissivi e/o omissivi che ingenerano le predette sanzioni si rimanda a quanto previsto confronti dei collaboratori retribuiti dell'*Associazione* dalle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), del comma 3), del presente articolo.

Art. 11 - Obblighi informativi e altre misure

- 1. Al fine di rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità, la *Associazione* è tenuta:
- a. ad affiggere presso la sede, nonché pubblicare sulla propria hompage, se presente, ovvero sulla propria pagina facebook, il modello organizzativo e il codice di condotta adottati, gli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche degli stessi e il nominativo del Responsabile Safeguarding incaricato dalla Associazione con indicazione del recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica per poterlo contattare.
- b. a comunicare al momento del tesseramento, agli atleti e ai loro genitori, se minorenni, l'avvenuta adozione del modello organizzativo, del codice di condotta e del nominativo del Responsabile *Safeguarding* incaricato, nonché le procedure da seguire per la segnalazione dei comportamenti lesivi.

Art. 12 – Norme finali

- 1. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della *Associazione*.
- 2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento, si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIGC, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico della stessa federazione.

Adottato il 29 agosto 2024.

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE ADOTTATO DALLA A.S.D. FUTSAL ANCONA

Art. 1 - Premessa

- 1. A.S.D. Futsal Ancona (di seguito denominata *Associazione*), opera nell'ambito sportivo del calcio dilettantistico.
- 2. L'Associazione riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale, pertanto, promuove un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, probità e correttezza; garantisce il diritto fondamentale di ogni tesserato di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere protetto da ogni tipo di molestia, di violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.
- 3. L'Associazione ripudia qualsiasi forma di abuso, molestia, violenza di genere, discriminazione e qualsiasi condotta che ostacoli il raggiungimento delle finalità stabilite all'art. 3 del modello organizzativo e di controllo adottato.

Art. 2 - Contenuto del codice di condotta

- 1. Il presente codice reca norme sostanziali e comportamentali finalizzate:
- al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- alla piena consapevolezza di tutti i tesserati dei propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- alla valorizzazione delle diversità;
- alla promozione del pieno sviluppo della persona atleta e alla rimozione degli ostacoli che impediscono tale sviluppo secondo le relative aspirazioni, capacità, potenzialità e specificità;
- alla promozione da parte dei dirigenti e tecnici al benessere degli atleti, in particolare se minori, nonché alla rimozione degli ostacoli che impediscono tale finalità;
- alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità e alla rimozione degli ostacoli che impediscono tale finalità;
- alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- alla rimozione degli ostacoli che impediscono la partecipazione del benessere degli atleti alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

Art. 3 - I destinatari

1. Il presente codice si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della *Associazione*, nell'ambito delle rispettive competenze e in relazione alla posizione ricoperta.

Art. 4 – Efficacia e divulgazione

1. L'iscrizione alla Associazione comporta l'accettazione incondizionata del presente codice.

2. Tutti i soggetti destinatari indicati all'art. 3, che precede, sono tenuti a conoscere il contenuto del presente documento e ad osservare le diposizioni in esso contenute, nonché a contribuire alla loro applicazione e ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce ed è meritevole delle sanzioni all'uopo previste dalla *Associazione* all'articolo 10 del modello organizzativo di controllo dalla stessa adottato.

Art. 5 – Impegni e garanzie della Associazione

- 1. La *Associazione* si impegna ad operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente, uniformando le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività, nonché a diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair Play che il successo agonistico.
- 2. L'Associazione garantisce che tutti i suoi membri con responsabilità verso minori sono qualificati per guidare, formare, educare ed allenare le diverse fasce di età.
- 3. L'Associazione garantisce che la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento ai minori, costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo, pertanto si impegna ad adeguare il carico sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all'età, alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione raggiunto dell'atleta.

Art. 6 – Obblighi e doveri dei tesserati

- 1. Ai sensi del modello organizzativo di controllo adottato dalla *Associazione* in conformità delle Linee Giuda emanate dalla FIGC, ogni tesserato ha il dovere di mantenere un ambiente sportivo che sia rispettoso, equo e libero da ogni forma di abuso, violenza e discriminazione. A tal fine i tesserati **NON DEVONO**:
- a. Discriminare o avere qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
- b. Colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;
- c. Avere atteggiamenti nei confronti di altri che anche sotto il profilo psicologico possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- d. Agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori;
- e. Avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale;
- f. Agire in modi che possano essere abusivi;
- g. Usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;
- h. Comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- i. Stabilire o intrattenere contatti con minori tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale;
- 1. Tollerare o partecipare a comportamenti illegali o abusivi di altri soggetti;
- m. Invitare a momenti conviviali non istituzionali atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- n. Agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;

o. Discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

Art. 7 – Ulteriori doveri ed obblighi dei tesserati

- 1. Ai sensi del modello organizzativo di controllo adottato dalla Associazione in conformità delle Linee Giuda emanate dalla FIGC, ogni tesserato ha il dovere di mantenere un ambiente sportivo che sia rispettoso, equo e libero da ogni forma di abuso, violenza e discriminazione. A tal fine i tesserati **DEVONO:**
- a. Manifestare lealtà, probità e correttezza in tutte le attività connesse o correlate all'ambito sportivo e adottare una condotta improntata al rispetto verso gli altri tesserati;
- b. Evitare l'uso di un linguaggio inappropriato o allusivo, anche in contesti ludici o scherzosi;
- c. Assicurare la sicurezza e la salute degli altri tesserati, contribuendo a creare e mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d. Partecipare attivamente all'educazione e alla formazione nella pratica sportiva sana, offrendo supporto agli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e. Promuovere un equilibrio sano tra vita personale e sportiva, valorizzando anche gli aspetti ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f. Stabilire rapporti equilibrati con coloro che hanno la responsabilità genitoriale o i soggetti incaricati della cura degli atleti, o i loro delegati;
- g. Prevenire e ridurre le dispute, i conflitti e le tensioni attraverso una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h. Affrontare con proattività comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i. Collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, contrasto e repressione di abusi, violenze e discriminazioni, sia a livello individuale che collettivo;
- l. Segnalare tempestivamente al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla *Associazione*, situazioni, anche potenziali, che possano mettere a rischio se stessi o gli altri, ovvero causare pericoli, timori o disagi.

Art. 8 – Obblighi e doveri dei dirigenti sportivi e dei tecnici

- 1. Ai sensi del modello organizzativo di controllo adottato dalla Associazione in conformità delle Linee Guida emanate dalla FIGC, ogni tesserato ha il dovere di mantenere un ambiente sportivo che sia rispettoso, equo e libero da ogni forma di abuso, violenza e discriminazione. A tal fine i dirigenti sportivi ed i tecnici **DEVONO:**
- a. Contribuire attivamente alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b. Evitare qualsiasi abuso o utilizzo improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, soprattutto se minori;
- c. Partecipare alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d. Limitare al minimo indispensabile ogni contatto fisico con i tesserati, soprattutto se minori;
- e. Favorire un rapporto tra tesserati basato sul rispetto reciproco e sulla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali che possano generare uno stato di soggezione, pericolo o timore, anche attraverso la manipolazione;
- f. Evitare di creare situazioni di intimità con i tesserati minori;

- g. Organizzare soluzioni logistiche durante le trasferte per prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati, coinvolgendo coloro che hanno la responsabilità genitoriale o i loro delegati nelle decisioni;
- h. Comunicare e condividere con i tesserati minori gli obiettivi educativi e formativi, coinvolgendo coloro che hanno la responsabilità genitoriale o i loro delegati nelle scelte;
- i. Evitare comunicazioni e contatti di natura intima con i tesserati minori, anche tramite i social network;
- l. Interrompere immediatamente ogni contatto con i tesserati minori se si avvertono situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, e attivare il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla *Associazione*;
- m. Utilizzare le competenze professionali necessarie nella programmazione e/o gestione dei regimi alimentari in ambito sportivo;
- n. Segnalare tempestivamente eventuali segni di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- o. Promuovere i valori dello sport educando al rifiuto di sostanze o metodi vietati per migliorare le prestazioni sportive dei tesserati;
- p. Mantenersi costantemente informati sulle politiche di *Safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni;
- q. Evitare l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per fini educativi e formativi, ottenendo le necessarie autorizzazioni dai genitori o dai soggetti responsabili della loro cura;
- r. Segnalare prontamente al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla *Associazione*, situazioni, anche potenziali, che mettano i tesserati a rischio di pregiudizio, ovvero di pericolo, timore o disagio.

Art. 9 – Obblighi e doveri degli atleti

- 1. Ai sensi del modello organizzativo di controllo adottato dalla Associazione in conformità delle Linee Guida emanate dalla FIGC, ogni tesserato ha il dovere di mantenere un ambiente sportivo che sia rispettoso, equo e libero da ogni forma di abuso, violenza e discriminazione. A tal fine gli atleti **DEVONO:**
- a. Collaborare solidalmente con gli altri atleti, offrendo assistenza e incoraggiamento reciproco;
- b. Condividere le proprie ambizioni con dirigenti e allenatori sportivi e valutare insieme le proposte riguardanti gli obiettivi educativi e formativi, coinvolgendo anche coloro che hanno la responsabilità genitoriale o sono incaricati della cura, confrontandosi eventualmente con gli altri atleti;
- c. Comunicare ai dirigenti sportivi e agli allenatori situazioni di ansia, paura o disagio riguardanti sé stessi o altri;
- d. Prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che possano mettere gli altri atleti in uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- e. Rispettare e preservare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e di tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva;
- f. Riconoscere e rispettare il ruolo educativo e formativo dei dirigenti sportivi e degli allenatori;

- g. Mantenere rapporti basati sul rispetto reciproco con gli altri atleti e con tutte le persone coinvolte nell'attività sportiva;
- h. Segnalare qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti incaricati della cura degli atleti, o ai loro delegati;
- i. Evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e allenatori, segnalando eventuali comportamenti inappropriati;
- l. Non diffondere materiale fotografico o video di natura privata o intima senza autorizzazione, segnalando comportamenti non conformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti incaricati della cura, nonché al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla *Associazione*:
- m. Segnalare tempestivamente al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla *Associazione*, situazioni, anche potenziali, che possano mettere sé stessi o altri in pericolo o pregiudizio.

Art. 10 – Obblighi e doveri per l'attività sportiva svolta con i minori

- 1. Oltre ai doveri e agli obblighi sopraelencati, in caso di attività sportiva in cui siano coinvolti i minori è anche **NECESSARIO**:
- a. Organizzare l'attività in modo da minimizzare i rischi;
- b. Essere visibili ad altri adulti, per quanto possibile, durante l'attività con i minori;
- c. Consentire, quando possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l'accesso agli impianti durante allenamenti e sessioni di prova ai genitori o tutori legali, o agli addetti alla sorveglianza;
- d. Ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dai genitori o tutori legali qualora siano previste sessioni di allenamento singole e/o in orari non consueti;
- e. Astenersi dall'utilizzare, riprodurre e diffondere immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, ottenendo le necessarie autorizzazioni dai genitori o tutori legali;
- f. Evitare situazioni di intimità con i tesserati minori.
- g. Comunicare e condividere con i tesserati minori gli obiettivi educativi e formativi, coinvolgendo i genitori o tutori legali.
- h. Astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con i tesserati minori, anche tramite social network.
- i. Interrompere immediatamente ogni contatto con i tesserati minori se si riscontrano situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, informando il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla *Associazione*.
- l. Promuovere una cultura di apertura che consenta a tutto il personale, ai rappresentanti, ai minori e ai loro *caregiver* di sollevare e discutere liberamente qualsiasi argomento o preoccupazione;
- m. Mantenere relazioni equilibrate con i genitori o tutori legali;
- n. Informare i minori sul tipo di rapporto che devono aspettarsi con gli allenatori e gli altri membri del sodalizio, incoraggiandoli a segnalare eventuali preoccupazioni;
- o. Valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e di cosa non lo è, nonché di cosa possono fare in caso di emergenza;
- p. Trattare i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;

q. Favorire la partecipazione attiva dei minori per sviluppare le loro capacità di auto-protezione.

Art. 11 – Descrizione dei segnali di disagio e di malessere

- 1. A titolo esemplificativo, sono considerati segnali di disagio e malessere:
- a. Cambi repentini e ingiustificati di comportamento, come riduzione della concentrazione, isolamento, depressione, paura, sbalzi d'umore, riluttanza ad allenarsi o partecipare alle gare, che possono essere accompagnati da cali delle performance sportive;
- b. Disturbi dell'alimentazione;
- c. Segni fisici evidenti o repentini cambiamenti comportamentali, oppure segnali verbali diretti o indiretti di difficoltà;
- d. Ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, soprattutto se presenti su parti del corpo normalmente non soggette a tali lesioni e non compatibili con l'attività sportiva;
- e. Una ferita per la quale la spiegazione sembra poco plausibile;
- f. Il minore che racconta di un'azione di abuso che lo ha coinvolto;
- g. Diffidenza verso allenatori, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con cui il minore dovrebbe avere un rapporto di fiducia;
- h. Trascuratezza e frequente perdita di effetti personali;

Art. 12 - Procedure di selezione degli operatori sportivi

Quando l'*Associazione* instaura un rapporto lavorativo o di volontariato con operatori incaricati di svolgere compiti che comportano contatti diretti e regolari con i minori, è tenuta preventivamente a richiedere il certificato del casellario giudiziale conformemente alla normativa vigente.

Art. 13 - Procedure in caso di comportamento preoccupante

1. Tutti i soggetti destinatari indicati all'art. 3, che precede, sono tenuti ad essere attenti nell'individuare situazioni che potrebbero rappresentare rischi per gli altri e devono segnalare ogni preoccupazione, sospetto o certezza riguardante possibili casi di abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione in alternativa al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla *Associazione*, ovvero al *Safeguarding Office* della FIGC

Adottato, il 29/08/2024